



Provincia dell'Aquila

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 14 DEL 31/03/2020

L'anno duemilaventi, addì trentuno del mese di marzo, presso la sede di Castel di Sangro, il Presidente della Provincia Avv. ANGELO CARUSO, con l'assistenza, in videoconferenza ai sensi della Disposizione Presidenziale n. 6 del 23.03.2020, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. PAOLO CARACCILO, ha assunto il seguente decreto:

OGGETTO
L.R. N. 32/2015 ART. 4-BIS COMMA I LETT. B) FUNZIONI RELATIVE AI CONTROLLI DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - PROPOSTA ALLA REGIONE ABRUZZO DELLA TARIFFA DA APPLICARE NELLA FASE DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA.





Provincia dell'Aquila

Proposta di Decreto del Presidente Nr. 59135

SETTORE
COMPETENTE : TERRITORIO E URBANISTICA

PROPONENTE : IL PRESIDENTE

- firma apposta sulla relazione istruttoria

IL PRESIDENTE

VISTA la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

DATO ATTO che il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, che rappresenta la rifusione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

DATO ATTO che l'art 18 della Direttiva 2010/31/UE, sostitutiva della Direttiva 2002/91/CE, prevede:

Comma 1: *Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.*

Comma 2: *Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente. Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.*

VISTO il D.P.R. n.75/2013 recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE, successivamente rifiuta nella citata **Direttiva 2010/31/UE**: "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

DATO ATTO che il D.P.R. n.75/2013: all'art. 5, comma 1 stabilisce che: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono



Provincia dell'Aquila

demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo".

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 32/2015, come modificata dalla L.R. n. 50/2017, recante *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014"*.

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. n.50/2017, (*Inserimento dell'art. 4-bis alla L.R. n.32/2015*) dispone:

"1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

...

b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 94 del 07 febbraio 2019, avente per oggetto: *"Approvazione dello schema di Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA e Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e delle Metodologie Operative per la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica"*.

VISTO in particolare l'allegato 2 alla DGR n. 94/2019, recante *"Metodologie operative per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica per le province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila"* di seguito *"Metodologie operative"*.

CONSIDERATO che l'allegato 2 alla DGR n. 94/2019 (*Metodologie operative*) stabilisce tra l'altro:

Il campione degli attestati di prestazione energetica (APE) da sottoporre a verifica;

I criteri di estrazione del campione di APE da sottoporre a verifica, nonché le priorità dei controlli da effettuare;

Le indicazioni sul procedimento amministrativo da seguire per i controlli;

Le indicazioni sulle fasi dei controlli, le indicazioni sui criteri per la decadenza degli APE, il numero di controlli sul campo da eseguire;

Le procedure da seguire in base all'esito dei controlli;

Le indicazioni per stabilire gli oneri necessari alla copertura dei costi del servizio di controllo.

VISTI INOLTRE:

Il comma 1 dell'allegato II della Direttiva 2010/31/UE, dove si stabilisce che:

1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno. La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:



Provincia dell'Aquila

- a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
- b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;
- c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato.

L'art. 5 comma 2 del D.P.R. n.75/2013, che in particolare stabilisce:

... i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

- a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

VISTO altresì il **DM del 26 giugno 2015**, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante *"Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"*, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso;

CONSIDERATO che l'allegato 2 alla DGR n. 94/2019 stabilisce che: *Per il Servizio relativo alla verifica dei dati contenuti negli APE, la Regione Abruzzo prevede che gli oneri siano a carico dei tecnici abilitati al rilascio delle Attestazioni. Gli importi degli oneri sono proposti dalle Province mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari a seguito dell'analisi dei servizi e dei relativi costi e approvati dalla Regione Abruzzo;*

EVIDENZIATO che in seguito all'emanazione dalla DGR n. 94/2019, le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, si sono riunite in più occasioni ed hanno condiviso un documento comune recante il progetto di organizzazione del servizio nonché il piano economico-finanziario necessario alla determinazione dei costi del servizio;

VISTO il Progetto preliminare del servizio, redatto in accordo con le restanti province abruzzesi, sulla base delle norme sopra richiamate e sulla base delle determinazioni quantitative e metodologiche definite dalla Regione Abruzzo con l'Allegato 2 alla DGR n.94/2019, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione del servizio ed al **numero di controlli sul campo da effettuare**, e recante il **piano economico-finanziario**, con i costi del servizio;

RITENUTO che l'esecuzione del servizio così come ipotizzata nel suddetto documento sia in linea con le esigenze della Provincia di L'Aquila, in relazione alle risorse disponibili ed agli obiettivi politici ed amministrativi della Provincia stessa;



Provincia dell'Aquila

EVIDENZIATO che il progetto preliminare del servizio ed in particolare il piano economico-finanziario, stabilisce che l'onere a carico dei professionisti, nella prima fase di attuazione del servizio sia fissato in euro 27,00 (euroventisette);

RITENUTO pertanto di dover proporre, con il presente decreto, la tariffa di € 27,00 ai soli fini degli adempimenti posti dall'Allegato 2 alla DGR n. 94/2019 e rinviare a successivo provvedimento consiliare l'approvazione del progetto del servizio con il relativo piano economico-finanziario da adeguare alla specifica organizzazione della Provincia dell'Aquila, congiuntamente alla tariffa che verrà stabilita dalla Regione Abruzzo;

RIBADITO che le spese per l'esecuzione delle attività di controllo, secondo quanto stabilito dall'allegato 2 della DGR n. 94/2019, sono a carico dei professionisti che provvedono alla trasmissione degli attestati di prestazione energetica;

Visti i pareri – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all'allegato "A";

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

Vista il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

Alla presenza e con l'assistenza del Segretario Generale dell'Ente;

DECRETA

- Di proporre alla Regione Abruzzo, quale tariffa a carico dei professionisti da applicare nella prima fase di attuazione del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica, l'importo di euro 27,00 (euroventisette);
- Di rinviare a successivo provvedimento consiliare l'approvazione del progetto del servizio con il relativo piano economico-finanziario da adeguare alla specifica organizzazione della Provincia dell'Aquila, congiuntamente alla tariffa che verrà stabilita dalla Regione Abruzzo;
- Di demandare al Dirigente del Servizio, la trasmissione alla Regione Abruzzo del presente decreto e contestualmente richiedere alla Regione l'approvazione della tariffa ai sensi dell'allegato 2, punto 16, della DGR n. 94/2019;
- Di dare atto che la copertura economica derivante dagli atti consequenziali alla presente deliberazione trovano copertura dalla riscossione degli oneri versati dai professionisti all'atto della trasmissione degli attestati di prestazione energetica;
- Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE

AVV. ANGELO CARUSO

Firmato da:
CARUSO ANGELO

Motivo:

L'Aquila, lì

Data: 31/03/2020 10:24:45



Provincia dell'Aquila

Allegato "A"

al Decreto del Presidente Nr. 14.....

Proposta di D. P. Nr. 59135

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di decreto del Presidente della Provincia avente per oggetto:

L.R. N. 32/2015 ART. 4-BIS COMMA 1 LETT. B) FUNZIONI RELATIVE AI CONTROLLI DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - PROPOSTA ALLA REGIONE ABRUZZO DELLA TARIFFA DA APPLICARE NELLA FASE DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA.

Sulla proposta di decreto del Presidente in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

L'Aquila, li 15 MAR. 2020.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINO D'AMICO

Sulla proposta di decreto del Presidente in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

L'Aquila, li 30 MAR. 2020.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA



Provincia dell'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. Il presente decreto è composto di complessivi 7 fogli di cui nr. 1 fogli riguardanti nr. 1 allegati.

F.to L'IMPIEGATO RESPONSABILE
DELLA COMPILAZIONE
D'ERAMO VILMA

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico del presente decreto vengono pubblicate in data odierna rispettivamente all'Albo pretorio cartaceo e on-line, ai sensi dell'art. 32 L.69/2009, rimanendovi per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, li 01.04.2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI BARTOLOMEO MASCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico del presente decreto sono state pubblicate all'albo pretorio cartaceo e on-line dal _____ per 15 giorni consecutivi fino al giorno _____ compreso;

L'Aquila, li _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

Il suesteso decreto è divenuto esecutivo per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data della sua pubblicazione in data _____ ;

L'Aquila, li _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

Il suesteso decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per espressa dichiarazione posta nel decretato.

L'Aquila, li 31 MAR. 2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO